



**REGOLAMENTO**  
di  
**ATTUAZIONE**

# Regolamento

## UNIONE COLTIVATORI ITALIANI

### TITOLO 1 Disposizioni Generali

#### Articolo 1

Il presente regolamento disciplina l'attività degli Organi Statutari e delle strutture periferiche.

#### Articolo 2 – Riconoscimento Sedi

Tutti gli iscritti, nelle forme previste dallo statuto, possono partecipare alla formazione degli organi ed a concorrere alle cariche a tutti i livelli.

La costituzione e/o apertura di una sede zonale deve essere autorizzata dalla sede provinciale di appartenenza, e approvata dall'esecutiva Nazionale o dalla presidenza.

Una sede zonale o provinciale, per essere riconosciuta, deve dimostrare la sua base associativa sul territorio sia per quanto riguarda gli iscritti sia per la capacità di erogare servizi promossi dalla Associazione Nazionale.

Una sede zonale o provinciale per essere riconosciuta deve, altresì, avere un numero di iscritti non inferiore rispettivamente a 100 ed a 250. In presenza di particolari e comprovate esigenze generali la Presidenza Nazionale può autorizzare il riconoscimento di una sede Provinciale il cui numero di iscritti sia inferiore a 250.

Lo scioglimento o il commissariamento per ogni livello Regionale, Provinciale e Zonale deve essere deliberato dal Comitato Esecutivo di pertinenza su proposta del Consiglio di Presidenza di pertinenza, mentre la nomina del Commissario è di competenza come da statuto.

Ai componenti degli Organi sciolti o commissariati, il provvedimento deve essere comunicato per iscritto con le relative motivazioni.

#### Articolo 3 – Tesseramento

Il tesseramento è regolare se viene effettuato secondo le direttive approvate dal Comitato Esecutivo Nazionale in attuazione dello Statuto e del Regolamento.

Un tesseramento si considera chiuso regolarmente quando, entro la data stabilita del 31 Dicembre:

1. siano pervenuti gli elenchi dei soci alla struttura nazionale;
2. sia stato regolarmente versato all'Uci Nazionale il corrispettivo del tesseramento secondo le direttive previste del Comitato Esecutivo Nazionale;

Se a chiusura del tesseramento, la struttura territoriale competente non ha provveduto a regolarizzare la situazione entro 60 giorni (invio alla sede Nazionale

dell'elenco del tesseramento e pagamento del contributo previsto), si può intraprendere la procedura del commissariamento.  
Il tesseramento dell'Associazione è valido ai fini congressuali.

#### **Articolo 4 – Deleghe Congressuali**

Al Congresso Nazionale vi partecipano:

1. i delegati eletti nei congressi provinciali nella misura che viene definita dal Consiglio Nazionale che delibera sul regolamento congressuale;  
Ogni delegato può avere una sola delega.

### **TITOLO 2 Livello Nazionale**

#### **Articolo 5 - Organizzazione Nazionale**

Convocato il Congresso Nazionale a norma dell'art. 12 dello Statuto, stabilita la data, devono essere fissati i limiti di tempo entro i quali si dovranno celebrare i Pre-Congressi provinciali per le elezioni dei delegati.

La convocazione per il Congresso Nazionale viene spedita ai delegati eletti con almeno 15 giorni di anticipo.

L'invito deve precisare:

1. la data e il luogo della riunione;
2. l'ora della prima e della seconda convocazione, tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora;
3. l'ordine del giorno dei lavori;
4. le modalità riguardanti la presentazione delle liste.

Partecipano al Congresso Nazionale i coordinatori regionali e i delegati eletti dai Pre-Congressi Provinciali nella misura prevista dal Regolamento congressuale.

È ammessa la delega tra delegati della stessa provincia. In ogni caso, ogni delegato può avere una sola delega. Se una provincia viene rappresentata da un solo delegato, in questo caso è ammessa la delega a un delegato di un'altra provincia.

Per la validità della votazione si richiede in prima convocazione la rappresentanza del 50% più 1 (uno) dei voti congressuali, in seconda convocazione le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

In apertura dei lavori il Congresso:

- a. elegge l'Ufficio di Presidenza della seduta e fissa le modalità per lo svolgimento della medesima;
- b. elegge la Commissione verifica poteri;
- c. elegge la Commissione elettorale composta da almeno 3 membri e stabilisce le modalità per le operazioni elettorali che devono svolgersi senza interruzioni;
- d. stabilisce il termine di tempo entro il quale devono essere presentate le liste dei candidati al Consiglio Nazionale che saranno sottoscritte da un numero di presentatori aventi le deleghe pari ad almeno il 20% dei voti congressuali. I candidati non possono far parte della Commissione elettorale.

I delegati presentano alla Commissione Verifica Poteri il modulo con il quale la Presidenza Nazionale riconosce loro il diritto di rappresentanza e indica il numero dei voti.

La Commissione Verifica Poteri riceve anche eventuali ricorsi contro l'assegnazione del numero dei voti e decide su tutti i ricorsi nel termine massimo di un'ora prima delle votazioni.

Se viene presentata una sola lista, per l'elezione al Consiglio Nazionale, questa non può essere a numero chiuso e, conseguentemente, dovrà contenere un numero di candidati superiore a quello da eleggere.

### **Articolo 6 – Il Consiglio Nazionale**

Il Consiglio Nazionale si riunisce ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.

La convocazione può essere effettuata con qualsiasi mezzo riconosciuto dalla legge almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e deve indicare:

1. la data e il luogo della riunione;
2. l'ora della prima e della seconda convocazione, tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora;
3. l'ordine del giorno dei lavori;

La riunione del Consiglio in prima convocazione è valida se è presente la metà più uno dei consiglieri; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

La riunione è presieduta dal presidente o dal consigliere più anziano.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I Consiglieri Nazionali, assenti per tre volte di seguito, senza giustificato motivo, vengono dichiarati decaduti.

I Consiglieri dimissionari o decaduti sono cooptati ai sensi dell'art. 26 dello statuto.

### **Articolo 7 – Il Comitato Esecutivo Nazionale**

Il Comitato Esecutivo Nazionale si riunisce ai sensi dell'art. 14 dello Statuto.

La convocazione può essere effettuata con qualsiasi mezzo riconosciuto dalla legge almeno tre giorni lavorativi prima della riunione e deve indicare:

1. la data e il luogo della riunione;
2. l'ora della prima e della seconda convocazione, tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora;
3. l'ordine del giorno dei lavori;

La riunione del Comitato Esecutivo in prima convocazione è valida se è presente la metà più uno dei consiglieri; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

La riunione è presieduta dal Presidente Nazionale o in sua assenza dal Vice Presidente.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I Componenti dimissionari o decaduti vengono sostituiti ai sensi dell'art.26 dello statuto.

## **Articolo 8 – Il Consiglio di presidenza**

La Presidenza si riunisce in via ordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno.

La convocazione può essere effettuata con qualsiasi mezzo legalmente riconosciuto almeno tre giorni lavorativi prima della riunione.

La convocazione deve indicare:

1. la data e il luogo della riunione;
2. l'ora della prima e della seconda convocazione, tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora;
3. l'ordine del giorno dei lavori;

Il Consiglio di Presidenza ha la facoltà, ove lo ritenga necessario, di sottoporre al pronunciamento del Collegio dei Probiviri i casi in cui la condotta di uno o più Soci o Organismi dell'U.C.I. per i quali ci siano notizie di possibili violazioni delle disposizioni di cui allo Statuto e/o in contrasto con l'obiettivo dell'unitarietà di indirizzo dell'attività dell'Organizzazione di cui allo Statuto, nonchè di chiedere, al riguardo, un parere sugli eventuali provvedimenti da adottare ai sensi dell'art. 8 dello Statuto.

## **TITOLO 3 Livello Regionale**

### **Articolo 9 - Organizzazione Regionale**

Il Coordinamento Regionale è convocato ai sensi dell'art. 46 dello Statuto.

L'invito deve essere recapitato a tutti i suoi componenti con almeno 7 (sette) giorni di anticipo.

L'invito deve contenere:

1. la data e il luogo della riunione;
2. l'ora della prima e della seconda convocazione, tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora;
3. l'ordine del giorno dei lavori;

La riunione del Coordinamento è valida, in prima convocazione, se è presente la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

Il verbale delle riunioni deve essere trasmesso alla Presidenza Nazionale entro 15 giorni.

## **TITOLO 4 Livello Provinciale**

### **Articolo 10 - Organizzazione Provinciale**

Il Congresso Provinciale è convocato ai sensi dell'art.51 dello Statuto

L'invito deve precisare:

1. la data e il luogo della riunione;

2. l'ora della prima e della seconda convocazione, tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora;
3. l'ordine del giorno dei lavori;
4. in caso di elezioni: le modalità riguardanti la presentazione delle liste.

In caso di elezioni la convocazione deve essere inviata tempestivamente alla Presidenza Nazionale e Regionale, le quali provvederanno a nominare un suo rappresentante a presenziare il Congresso. Trascorsa un'ora dall'ora della prima convocazione, in assenza del rappresentante della Presidenza Nazionale e Regionale, il Congresso inizia i lavori presieduto da una persona designata dallo stesso su proposta del Presidente o del Commissario.

Per la validità della votazione si richiede in prima convocazione la rappresentanza del 50% più 1 (uno) dei voti congressuali; in seconda convocazione le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

In apertura dei lavori il Congresso:

- a. elegge l'Ufficio di Presidenza della seduta e fissa le modalità per lo svolgimento della medesima;
- b. elegge la Commissione verifica poteri;
- c. elegge la Commissione elettorale composta da almeno 3 membri e stabilisce le modalità per le operazioni elettorali che devono svolgersi senza interruzione;
- d. stabilisce il termine di tempo entro il quale devono essere presentate le liste dei candidati che saranno sottoscritte da un numero di presentatori almeno pari al numero dei consiglieri da eleggere.

Il numero dei componenti del consiglio provinciale da eleggere va da un minimo di 3 ad un massimo di 9.

### **Articolo 11 – Modalità di presentazione delle liste**

I candidati non possono far parte della Commissione Elettorale.

Una lista presentata deve essere sottoscritta da un numero di presentatori pari almeno al 20% dei votanti.

Se viene presentata una sola lista, questa non può essere a numero chiuso.

Se vengono presentate più liste si adotta il sistema maggioritario.

Per cui:

1. le liste non potranno contenere un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da eleggere;
2. Risulta vincente la lista che riporta il maggior numero di voti. Alla lista vincente spettano i 4/5 dei consiglieri da eleggere; il restante 1/5 dei consiglieri spettano alla lista che si è classificata seconda.
3. ciascun delegato può esprimere un numero di preferenze pari ai 4/5 dei consiglieri da eleggere.

Entro 15 giorni gli eletti, su convocazione del Consigliere anziano, si riuniscono e procedono alla elezione del Presidente e Vice Presidente. Risulta eletto chi ottiene più voti.

I verbali del Congresso e delle elezioni del Consiglio e della Presidenza dovranno essere trasmessi alla Presidenza Nazionale e Regionali entro 15 giorni dalle elezioni stesse.

I Consiglieri dimissionari o decaduti vengono sostituiti ai sensi dell'art.26 dello statuto.

La Presidenza Provinciale uscente è tenuta a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti.

## **TITOLO 5 Livello Zonale**

### **Articolo 12 - Organizzazione Territoriale**

L'assemblea degli iscritti è convocato ai sensi dell'art. 56 dello statuto.

La convocazione deve essere inviata almeno con 7 (sette) giorni di anticipo, secondo le modalità previste dalle legge. L'invito deve precisare:

1. la data e il luogo della riunione;
2. l'ora della prima e della seconda convocazione, tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora;
3. l'ordine del giorno dei lavori;
4. in caso di elezioni: le modalità riguardanti la presentazione delle liste.

Nel caso in cui siano all'ordine del giorno le elezioni, l'invito deve essere trasmesso tempestivamente al Presidente Provinciale, il quale può provvedere ad inviare un suo rappresentante a presenziare l'Assemblea. Trascorsa 1 (uno) ora dalla prima convocazione, in assenza del rappresentante provinciale, l'Assemblea inizia i lavori. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è valida se è presente la metà più uno degli iscritti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

In apertura dei lavori l'Assemblea:

- a. elegge l'Ufficio di Presidenza della seduta e fissa le modalità per lo svolgimento della medesima;
- b. elegge la Commissione Elettorale composta da almeno 3 membri e stabilisce le modalità per le operazioni elettorali che devono svolgersi senza interruzione;
- c. stabilisce il termine di tempo entro il quale devono essere presentate le liste dei candidati che saranno sottoscritte da un numero di presentatori almeno pari al 20% (venti) degli aventi diritto al voto.

Il numero dei componenti del Consiglio Esecutivo Zonale da eleggere va da un minimo di 3 ad un massimo di 9, qualunque sia il numero dei soci.

### **Articolo 6 – Modalità di presentazione delle liste**

I candidati non possono far parte della Commissione elettorale.

Una lista presentata deve essere sottoscritta da un numero di presentatori almeno pari al 20% degli aventi diritto al voto.

Se viene presentata una sola lista, questa non può essere a numero chiuso.

Se vengono presentate più liste si adotta il sistema maggioritario. Per cui:

1. le liste non potranno contenere un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri da eleggere;
2. Risulta vincente la lista che riporta il maggior numero di voti. Alla lista vincente spettano i 3/5 dei consiglieri da eleggere; i restanti 2/5 dei consiglieri spettano alla lista che si è classificata seconda;
3. Ciascun delegato può esprimere un numero di preferenze pari ai 4/5 dei consiglieri da eleggere.

Entro 15 giorni gli eletti, su convocazione del Consigliere anziano, si riuniscono e procedono alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.

I Consiglieri dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai candidati che seguono l'ultimo eletto.

I verbali delle elezioni del Consiglio e della Presidenza dovranno essere trasmessi alla Presidenza provinciale entro 15 giorni dalle elezioni stesse.

La Presidenza uscente è tenuta a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti.

## **TITOLO 6** **Organi di controllo**

### **Articolo 14 – Il Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è previsto dallo Statuto U.C.I. all'art. 20 e opera a livello nazionale ed ha potere giudicanti e arbitrali , con i caratteri della terzietà e dell'indipendenza dall'Organizzazione.

I componenti del Collegio devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del mandato loro conferito.

I componenti del Collegio devono astenersi:

- o dall'esprimere verbalmente o in forma scritta giudizi e/o pareri relativamente a fatti e/o circostanze potenzialmente oggetto di azioni disciplinari;
- o dal partecipare alla formazione delle deliberazioni del Collegio qualora risultino personalmente parti in causa oppure lo siano affini e/o parenti fino al terzo grado.

#### **Regole generali di funzionamento**

Il Presidente del Collegio dei probiviri provvede alla sua convocazione nei casi e nei termini di cui agli articoli successivi.

Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti i componenti e delibera a maggioranza.

Sulla base di accordo unanime dei componenti, le riunioni in presenza possono essere sostituite da comunicazioni e deliberazioni a distanza, tramite posta elettronica o altri sistemi informatici e telematici.

In caso di decadenza di uno dei componenti effettivi si provvederà alla sostituzione con il primo dei supplenti, senza che ciò comporti interruzione di eventuali procedimenti in corso.

In caso di accertata impossibilità di uno dei componenti effettivi a svolgere l'incarico che si protragga per oltre 15 giorni, intervenuta nelle more di un procedimento, si procederà alla temporanea sostituzione con il primo dei supplenti. La sostituzione non comporterà interruzione dei procedimenti e il supplente rimarrà in carica fino alla conclusione dei singoli procedimenti in corso.

Qualora il procedimento interessi o sia promosso su segnalazione di uno dei componenti del Collegio dei probiviri, lo stesso è temporaneamente sostituito dal primo dei supplenti.

Nei procedimenti dinanzi al Collegio dei probiviri le parti potranno farsi rappresentare e/o assistere da persona di propria fiducia.



Il Collegio può disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri, ascoltare testi. Nei giudizi di particolare complessità, può nominare consulenti anche esterni previa verifica della relativa disponibilità di spesa ove si tratti di prestazioni professionali a titolo oneroso.

Il Collegio detta, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, anche disponendone l'audizione personale.

L'avvio dei procedimenti e le decisioni conclusive del Collegio dovranno essere notificati nei 10 (dieci) giorni successivi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, alle parti o agli interessati.

Il Consiglio Nazionale, regolarmente informato dei procedimenti e delle proposte del Collegio, ove necessario, ne cura l'attuazione.

Entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione di ogni procedimento, il Presidente del Collegio provvede al deposito della relativa documentazione presso l'archivio dell'Associazione. La nota di consegna deve riportare l'elenco degli allegati con sommaria descrizione della loro natura e del loro contenuto.

### **Tipi di procedimento**

I procedimenti curati dal Collegio dei probiviri sono i seguenti:

- a. procedimento disciplinare;
- b. accertamento dei requisiti degli associati e delle cause d'incompatibilità;
- c. parere consultivo in merito alla sussistenza di cause d'impossibilità o grave difficoltà di funzionamento di organi.

Gli organi associativi e i singoli associati possono inviare istanza di apertura dei procedimenti sopra indicati tramite invio, al protocollo dell'Associazione, di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite forma elettronica certificata.

La data di arrivo al protocollo dell'Associazione costituisce anche la data di inizio del procedimento.

### **Procedimento disciplinare: istruttoria**

Il Collegio dei Probiviri esercita l'azione disciplinare su istanza di organi associativi o di singoli associati.

L'istanza, oltre alla contestazione degli addebiti specifici, deve contenere l'esposizione dei fatti che ne sono causa e l'indicazione di eventuali mezzi di prova.

Il Collegio, qualora gli addebiti non appaiano manifestamente infondati, deve, entro 15 (quindici) giorni, notificare l'avvio del procedimento disciplinare nei modi, nei tempi e ai destinatari di cui alle Regole generali di funzionamento, assegnando un congruo termine per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari.

La notifica deve accludere copia di ogni contestazione ed elemento preliminare acquisito.

In qualsiasi momento e nelle more della pronuncia, il Collegio può disporre provvedimenti cautelari, tra cui l'interdizione temporanea dalla partecipazione alle riunioni dell'organo o della struttura e dal compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, quando destinatario dell'istruttoria sia un associato che ricopre cariche o incarichi associativi.

L'adozione di provvedimenti cautelari è comunque subordinata alla verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:

- a. avvenuta acquisizione di elementi probatori gravi e attendibili;
- b. necessità di evitare danni, diretti o indiretti, a terzi, all'Associazione o a singoli iscritti.

### **Procedimento disciplinare: decisione**

Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, si pronuncia definitivamente entro 60 giorni dalla data d'invio della notifica di avvio del procedimento, con decisione motivata che preveda il proscioglimento dagli addebiti, ovvero, in caso di accertata fondatezza degli stessi, propone al Consiglio Nazionale di adottare una delle seguenti sanzioni, in funzione della gravità delle inadempienze:

- a) censura;
- b) sospensione dallo status di associato fino a un massimo di 12 mesi;
- c) proposta di radiazione.

La proposta di radiazione può accompagnarsi al provvedimento di sospensione. Non dà luogo a provvedimento disciplinare, ma a un richiamo all'osservanza delle regole, l'accertamento di mancata o erronea applicazione di direttive o norme regolamentari diverse dal Codice deontologico, ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) la violazione non ha causato danni all'U.C.I., a singoli membri, o a terzi, oppure il responsabile si è impegnato a porvi rimedio con piena soddisfazione degli interessati;
- b) la violazione è avvenuta per la prima volta e in circostanze tali da comprovare la buona fede del responsabile;
- c) questi non risulta destinatario di provvedimenti disciplinari né responsabile di altre violazioni delle norme associative nel precedente quinquennio.

L'accertamento viene comunque annotato nel fascicolo dell'associato e potrà costituire elemento di valutazione in caso di nuovi procedimenti a suo carico nel quinquennio successivo.

La decisione viene comunicata nei modi e nei termini di cui alle Regole generali di funzionamento.

### **Requisiti degli associati e cause di incompatibilità**

1 Per autonoma iniziativa o su istanza di singoli associati o di organi e strutture dell'Associazione, il Collegio dei probiviri accerta il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti attuativi da parte degli associati e degli amici e le eventuali cause di incompatibilità dei medesimi.

2 L'accertamento di incompatibilità è normalmente successivo all'iscrizione o all'adesione ed è volto a risolvere casi di ammissione viziata da cause d'incompatibilità precedentemente non rilevate, oppure casi di incompatibilità sopravvenuta. Può inoltre essere richiesto da coloro i quali intendano contestare il rigetto della propria domanda d'iscrizione o di adesione all'AIB da parte di una Sezione regionale.

3 Il Collegio notifica la sussistenza dell'accertamento nei modi e ai destinatari di cui all'art. 3.

4 Il Collegio, espletata ogni necessaria istruttoria e garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, si pronuncia entro 30 giorni dalla data di inizio del procedimento, emettendo una decisione motivata.

5 Con le medesime modalità ed entro il medesimo termine accerta il possesso dei requisiti e le eventuali cause di incompatibilità di coloro che ricoprono cariche o incarichi associativi.

### Articolo 15 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il collegio dei revisori dei conti è previsto dallo statuto UCI all'art. 19. solo a livello nazionale.

Il Collegio dei Revisori dei conti è tenuto a costituirsi, di norma, entro 15 giorni dalla data della sua elezione in sede congressuale.

La prima riunione per l'elezione del Presidente è convocata e presieduta dal componente più anziano di età.

Le riunioni del Collegio dei Revisori dei conti sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Collegio dei Revisori dei conti viene convocato almeno ogni quattro mesi dal suo Presidente per il controllo dei documenti amministrativi e la regolarità formale dei documenti giustificativi di tutte le spese.

Copia della lettera di convocazione deve essere inviata anche all'amministratore UCI.

La convocazione contenente data e località della riunione avviene, di norma, almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di motivata urgenza tale limite può essere ridotto a 4 giorni.

Il Collegio dei Revisori dei conti è dotato di un apposito registro dei verbali con le pagine preventivamente numerate e siglate dal Presidente del Collegio stesso.

Per ogni riunione deve essere redatto il verbale della riunione sottoscritto dal Presidente e dai componenti presenti. Nel verbale, oltre l'annotazione sulla regolarità dei documenti giustificativi delle spese e sui riscontri contabili, devono essere riportate le presenze e le assenze, nonché le proposte che si ritiene opportuno formulare alla Presidenza della struttura per gli opportuni miglioramenti e per ovviare alle eventuali deficienze.

Copia del verbale deve essere consegnata alla Presidenza UCI e all'Amministratore, di norma, entro 5 giorni successivi a quello della verifica.

L'Amministratore è tenuto ad assistere il Collegio dei Revisori dei conti nell'esercizio delle sue funzioni nonché a mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta.

Il Collegio dei Revisori dei conti redige e presenta al Congresso una relazione sull'attività svolta nel periodo intercorrente tra un congresso e l'altro.